



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Al Capo della Segreteria del Ministro

Prot. 5018

Roma, 30.06.2009

Al Presidente dell'Associazione
Italiana Dislessia
Piazza dei Martiri, 1/2
40121 B O L O G N A

OGGETTO:Problematiche riguardanti allievi affetti da dislessia ed altri disturbi di apprendimento.

Si fa riferimento alla nota della S.V. in data 16 maggio u. s., concernente alcune problematiche evidenziate da codesta Associazione con specifico riferimento alla valutazione in sede di scrutinio finale e di esami di Stato degli studenti affetti da dislessia ed altri disturbi di apprendimento.

In via preliminare si ritiene opportuno richiamare alcune norme la cui applicazione si rivela importante ai fini che qui rilevano:

- D.P.R. 275/1999 sull'autonomia scolastica che, con riguardo alle competenze dei docenti, all'articolo 4, comma 1, stabilisce che "Le istituzioni scolastiche concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo";

- sempre all'art. 4, il comma 2 così recita: "Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni";

- D. Lgs. 59/2004, che ribadisce come la "valutazione è affidata ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche nella scuola primaria";

- il Regolamento concernente la valutazione degli alunni, in corso di emanazione, che prevede che, tra le finalità e i caratteri della valutazione, va compreso il coordinamento delle relative disposizioni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni (art. 1.1) e che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente nella sua dimensione sia individuale che collegiale. Peraltro, ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (art. 1.2).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Il Capo della Segreteria del Ministro

Per quanto attiene alla materia degli scrutini e degli esami, la nota di questo Ministero prot. n. 5744, del 28 maggio u. s., richiama quanto disposto negli anni precedenti con nota 10 maggio 2007, concernente "Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative". Tale disposto è recepito dalla C.M. n. 51/2009, sezione "Particolari categorie di candidati" e dall'O.M. n. 40/2009, articolo 12, comma 7, che costituiscono la base delle norme specifiche, contenute nello Schema di regolamento concernente "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia", approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.

La medesima nota n. 5744 raccomanda di "sensibilizzare le Commissioni d'esame affinché adottino, nel quadro e nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami di Stato, ogni opportuna iniziativa per un appropriato svolgimento delle prove da parte degli studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento". Inoltre, poiché "non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte, in particolare da quelle di lingua straniera e dalla prova scritta nazionale prevista per gli esami conclusivi della scuola secondaria di I grado, le oggettive difficoltà degli studenti dovranno essere compensate mediante l'assegnazione di tempi più distesi per l'espletamento delle prove, l'utilizzo di apparecchiature, strumenti informatici e ogni opportuno strumento compensativo, con valutazioni più attente ai contenuti che alla forma".

Per quanto concerne gli studenti che sostengono l'esame conclusivo del II ciclo di istruzione, la suddetta nota precisa che "la Commissione esaminatrice terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari e l'utilizzo dei mezzi compensativi più sopra menzionati".

Riguardo alla prova nazionale, già nel manuale del somministratore si suggerivano tempi più distesi onde consentire a tutti gli studenti di completare la prova medesima. In ogni caso, anche la prova nazionale tiene conto delle modalità contenute nella circolare 51/2009, in materia di scrutini ed esami.

Il Regolamento sulla valutazione già citato si occupa ampiamente delle modalità di svolgimento degli esami per gli alunni con disabilità ai commi 3 e 4 dell'articolo 9, mentre l'articolo 10 comma 1 è rivolto specificamente agli alunni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Il Capo della Segreteria del Ministro

affetti da DSA, in particolare per la parte concernente la certificazione delle competenze.

Quanto all'invio dei testi per la prova nazionale, è opportuno ricordare come tale tema sia stato ampiamente dibattuto, in presenza di rappresentanti dell'INVALSI e di questo Ministero, sin dalla prima fase di elaborazione della prova. I non trascurabili rischi derivanti dall'attività della pirateria informatica, hanno, però, suggerito la non praticabilità dell'invio elettronico delle prove digitalizzate per particolari categorie di alunni, almeno per il momento.

Circa il recupero del debito formativo, è noto che rimane affidata ai docenti la decisione in ordine ai modi e ai percorsi attivabili per colmare le lacune negli apprendimenti degli studenti; ciò, fermo restando che ulteriori indicazioni potranno essere acquisite dall'iter della relativa normativa.

Preme, con l'occasione, ricordare che il 19 maggio scorso la Commissione cultura del Senato ha approvato in sede deliberante una innovativa proposta di legge in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento.

Si fa presente, inoltre, che specifiche competenze in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità sono assegnate alla Direzione generale per lo studente, alla quale è stato trasmesso il carteggio inviato da codesta Associazione per le conseguenti valutazioni.

Ad ogni buon fine si assicura che questo Ministero sta prestando ogni consentita attenzione all'esame e all'approfondimento dei temi e delle problematiche relativi alla condizione ed alla integrazione degli alunni con disabilità e di quelli dislessici in particolare. In tale ottica saranno graditi i qualificati contributi e proposte da parte di codesta Associazione.

Si ringrazia per il contributo fornito

Pasquale Capone